

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3517, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1142/DDA/LC)

Con istanza DDA/3517, pervenuta in data 8 aprile 2021 (prot. n. DDA/0001099), è stata segnalata dall'AIE (Associazione italiana editori), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Edizioni BD S.r.l., regolarmente associata ad AIE e titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://www.mangaworld.cc>, di una significativa quantità di opere di carattere letterario in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, delle quali sono specificatamente indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- *Bloom Into You 001*
<omissis>
- *Yarichin Bitch Club 001*
<omissis>
- *The Promised Neverland 001*
<omissis>
- *The Promised Neverland 002*
<omissis>
- *The Promised Neverland 003*
<omissis>
- *Tokyo Ghoul 001*
<omissis>
- *Tokyo Ghoul 002*
<omissis>
- *Tokyo Ghoul 003*
<omissis>
- *Tokyo Ghoul:re 001*
<omissis>
- *Kemono Jihen 001*
<omissis>
- *Kemono Jihen 002*
<omissis>
- *Komi Can't Communicate 001*
<omissis>
- *Komi Can't Communicate 002*
<omissis>
- *Komi Can't Communicate 003*
<omissis>

L'istante dichiara, altresì, che: *“Il sito www.mangaworld.cc ospita oltre 2.000 testate di manga in continuo aggiornamento, categorizzate per genere, tipologia, stato di avanzamento, etc. Per calcolare la numerosità dei contenuti messi a disposizione contro*

Direzione contenuti audiovisivi

la volontà dei relativi aventi diritto occorre considerare che per ciascuna testata il sito può presentare anche decine o centinaia di singole uscite”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata emerge che sono effettivamente presenti, alle pagine *internet* suddette, riproduzioni delle opere di carattere letterario sopra riportate, diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte risulta altresì quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica `staff@animeworld.cc`, risulta registrato dalla società Namecheap Inc., con sede in 4600 East Washington St., Phoenix, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica `abuse@namecheap.com` per conto di un soggetto non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica `abuse@cloudflare.com`, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società à Online S.A.S., con sede in Rue de la Ville L'Eveque 75008, Parigi, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica `abuse@online.net`. Alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Parigi, Francia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza, e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC `dda@cert.agcom.it`, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento,

Direzione contenuti audiovisivi

mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/3517**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **26 aprile 2021**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore